

**STATUTO DEL COMITATO
"CENTRO ETICA AMBIENTALE"**

**Articolo 1
Costituzione**

E' costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, un Comitato denominato

"CENTRO ETICA AMBIENTALE"

Il Comitato non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Il Comitato è altresì costituito con il concorso dei soci Fondatori e dei soci Partecipanti; è contratto a tempo indeterminato.

Il Comitato è retto e disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Il Comitato, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede in Parma in Piazza Duomo 1.

Il Comitato può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

**Articolo 2
Scopi**

Il Comitato si propone di attuare i seguenti scopi:

- promozione e diffusione di una cultura ambientale che presupponga una visione etica del rapporto uomo-natura;
- organizzare piattaforme di dialogo scientifico tra i vari rami del sapere allo scopo di individuare buone pratiche che tengano conto di uno sviluppo compatibile con ambiente ed etica;
- progettare iniziative di salvaguardia e riqualificazione dell'ambiente;
- programmare corsi di educazione ambientale.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Comitato potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, l'accettazione di donazioni o lasciti ereditari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato medesimo; il Comitato potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- attività di ricerca, dirette o attraverso la collaborazione con Centri Studi od

Osservatori, già esistenti o di nuova costituzione;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, convegni, incontri, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra il Comitato e gli altri operatori dello stesso settore;
- progettare iniziative di salvaguardia ambientale da realizzare in collaborazione con le parrocchie quali interventi di riqualificazione delle aree verdi di pertinenza delle parrocchie nelle quali realizzare attività di educazione ambientale oppure iniziative di "raccolta solidale" a favore delle parrocchie attraverso la raccolta differenziata dell'alluminio in collaborazione tra CIAL e Ascom;
- istituire un Premio, con cadenza biennale, destinato ad insignire personalità che si siano contraddistinte per studi e lavori nel settore "Ambiente" e che, in particolare, siano promotori di una interpretazione in chiave etica del rapporto tra uomo e natura;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori o dai Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo al Comitato, compresi quelli dallo stesso acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio del Comitato;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- da donazioni, legati o lasciti.

Articolo 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2008.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predisponde il bilancio di previsione; predisponde, altresì, il rendiconto dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale. Il bilancio di previsione ed il rendiconto devono essere depositati, congiuntamente alla relazione sull'andamento della gestione sociale presso la sede del Comitato.

Gli organi del Comitato, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni

nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Nel caso in cui si rendesse necessario derogare al limite previsto dal bilancio

di previsione, gli impegni e le obbligazioni assunte o da assumere dovranno essere autorizzate dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività del Comitato o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del Comitato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sia consentito normativamente a favore di altre associazioni o strutture che facciano parte o siano collegate al Comitato e, comunque, per attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 6

Membri del Comitato

I membri del Comitato si dividono in due categorie:

- Fondatori;
- Partecipanti.

La quota, il contributo associativo e qualsiasi ulteriore contributo o erogazione non sono in alcun modo ripetibili né trasmissibili.

I partecipanti cessano di far parte del Comitato per morte, per dimissioni e per decadenza.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per grave incompatibilità con gli scopi del Comitato.

I partecipanti decaduti possono essere riammessi, previo pagamento degli eventuali arretrati e presentazione di domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che delibera l'eventuale riammissione.

Articolo 7

Fondatori

Sono Fondatori:

- 1) COMUNE DI PARMA, con sede in Parma – Strada Repubblica n. 1;
- 2) DIOCESI DI PARMA, con sede in Parma – Piazza Duomo n. 1;
- 3) IREN EMILIA S.p.A., con socio unico, con sede in Reggio nell'Emilia - Via Nubi di Magellano n. 30.

Articolo 8

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, che partecipano sia attraverso il versamento di quote annuali, in misura pari o superiore a quella che verrà stabilita dal Consiglio, sia mediante prestazioni d'opera o mediante il conferimento di beni o servizi, alle attività istituzionali del Comitato, approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato d'Onore;
- il Comitato Scientifico.

La partecipazione a tali Organi è a titolo gratuito; l'eventuale mero rimborso delle spese vive è limitato e regolamentato dal successivo articolo 22.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato, nominato dall'Assemblea dei Fondatori e si compone di ulteriori quattro membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, fatte salve le conferme degli enti fondatori. Fatta salva ogni diversa determinazione dell'Assemblea dei Fondatori al momento della nomina o conferma, il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica dall'Assemblea dei Fondatori che approva il bilancio relativo all'esercizio che conclude il quinquennio di carica del Consiglio uscente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività del Comitato ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori;
- approvare le regole per il funzionamento dell'Assemblea dei Fondatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto e dalla legge;
- deliberare in merito alle proposte di nomina di nuovi Partecipanti o Sostenitori.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti nei limiti di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il Consiglio ha inoltre potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto in merito alle modalità di gestione del Comitato e di ammissione di Partecipanti e Sostenitori.

Articolo 11

Convocazione Consiglio Direttivo e Quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l'eventuale assunzione di affidamenti presso banche o società finanziarie occorrerà il voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Fatta salva ogni diversa determinazione dell'Assemblea dei Fondatori al momento della nomina o conferma, il nuovo Presidente del Consiglio Direttivo entra in carica dall'Assemblea dei Fondatori che approva il bilancio relativo all'esercizio che conclude il quinquennio di carica del Consiglio uscente.

Egli ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Comitato.

Articolo 13

Elezioni di Domicilio

Tutti i membri del Comitato, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché i rappresentanti degli Organi del Comitato, dovranno eleggere il proprio domicilio legale in Italia e darne comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere informato anche delle eventuali variazioni.

Articolo 14

Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è composto da un minimo di tre rappresentanti, scelti dal Consiglio Direttivo fra persone di chiara fama e qualificata competenza e che rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Comitato d'Onore ha funzioni consultive, relativamente agli indirizzi programmatici e di indirizzo, del Consiglio Direttivo.

Il Comitato potrà svolgere, su indicazione del Consiglio Direttivo in relazione a specifiche attività/iniziativa, funzioni rappresentative e tecniche del Comitato, in Italia ed all'estero, divulgandone adeguatamente gli obiettivi, promuovendone i progetti, gli eventi, le conferenze, instaurando contatti per collaborazioni nazionali ed internazionali e per la realizzazione di sinergie, segnalando quindi i più confacenti settori di intervento e di sviluppo dell'attività e del ruolo del Comitato.

Articolo 15

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da minimo 3 rappresentanti, scelti dal Consiglio Direttivo tra personalità

di alto profilo culturale, morale o scientifico, presenti sul territorio, che intendano contribuire alla definizione dei contenuti ed alla redazione dei piani del Centro.

Il Comitato Scientifico nomina il proprio Presidente che lo rappresenta nelle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 16

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dal Consiglio Direttivo o a norma di legge. Il funzionamento di tale assemblea sarà stabilito da un apposito regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci Fondatori provvede inoltre a:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

- nominare i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente; - deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento del Comitato ed alla devoluzione del patrimonio.

Ogni socio Fondatore può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta.

Articolo 17

Regolamenti Interni

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, il Comitato può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità del Comitato e della sua natura giuridica è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, a meno che non sia imposto per legge o sia consentito normativamente a favore di altre associazioni o strutture senza scopo di lucro che facciano parte o siano collegate al Comitato e, comunque, per attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento del Comitato per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altri enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Contenzioso

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Parma. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle Parti, da un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale anzidetta.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, gli articoli 39 e seguenti nonché articolo 41, 2° comma c.c. e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo avranno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'attività prestata su mandato del Consiglio Direttivo nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio stesso.

Firmato: Pietro Ferri - Antonio Caputo Notaio (sigillo)